



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO RELATIVO ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE

Art. 2

Ordine di esecuzione

Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Versione in vigore dal 3 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

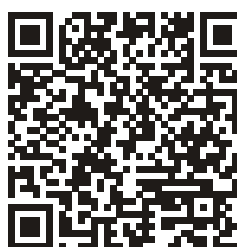
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede
Estremi	Legge 22 ottobre 2025, n. 161
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-161-2025/art-2-ordine-di-esecuzione>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it